



PROVINCIA DI FOGGIA

S T A T U T O



PROVINCIA DI FOGGIA

ELENCO

Capo I Principi generali

Art. 1	pag. 1
Principi fondamentali	
Art. 2	pag. 1
Natura istituzionale e denominazione	
Art. 3	pag. 2
Obiettivi	
Diritti di accesso	
Art. 4	pag. 2
Partecipazione, informazioni e trasparenza	
Art. 5	pag. 3
Diritto di iniziativa	
Art. 6	pag. 3
Rapporti con le libere forme associative dei cittadini	
Art. 7	pag. 3
Commissione provinciale per le pari opportunità	
Art. 8	pag. 4
Consultazioni	
Art. 9	pag. 4
Referendum consultivi	
Art. 10	pag. 5
Azione popolare	
Art. 11	pag. 5
Pubblicità degli atti	
Art. 12	pag. 5
Diritto di accesso, iter dei procedimenti	
Art. 13	pag. 5
Difensore civico	

Capo II Compiti

Art. 14	pag. 6
Funzioni	
Art. 15	pag. 7
Attività di coordinamento	
Art. 16	pag. 7
Servizi	
Art. 17	pag. 7
Aziende speciali ed istruzioni	

Art. 18	pag. 8
Convenzioni	
Art. 19	pag. 8
Accordi di programma	

Capo III Organizzazione

Art. 20	pag. 9
Territorio	
Art. 21	pag. 9
Gonfalone	
Art. 22	pag. 9
Stemma	
Art. 23	pag. 10
Organi	
Art. 24	pag. 10
Elezione, composizione e durata del Consiglio provinciale	
Art. 25	pag. 11
I Consiglieri - Commissioni	
Art. 26	pag. 11
Prerogative delle minoranze consiliari	
Art. 27	pag. 11
Prima seduta del Consiglio	
Art. 28	pag. 12
Competenze del Consiglio	
Art. 29	pag. 13
Attribuzioni del Presidente	
Art. 30	pag. 14
Linee programmatiche dell'azione di governo	
Art. 31	pag. 14
Adunanze del Consiglio	
Art. 32	pag. 15
Funzionamento del Consiglio	
Art. 33	pag. 15
Pubblicità della situazione patrimoniale del Presidente della Provincia, dei Consiglieri provinciali e dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci	
Art. 34	pag. 16
Gruppi Consiliari - Conferenza dei Capigruppo	
Art. 35	pag. 16
Commissioni Consiliari Permanenti	
Art. 36	pag. 16
Commissione di Controllo e Garanzia	
Art. 37	pag. 17
Il Presidente della Provincia	
Art. 38	pag. 17
Il Vice Presidente	
Art. 39	pag. 17
Consiglieri delegati	
Art. 40	pag. 18
Assemblea dei Sindaci	

Capo IV Deliberazioni

Art. 41	pag. 18
Deliberazioni	

Capo V

Uffici e personale

Art. 42	pag. 18
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi	
Art. 43	pag. 19
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Provinciale	
Art. 44	pag. 19
Incarichi ed indirizzi di gestione	
Art. 45	pag. 20
Il Segretario Generale	
Art. 46	pag. 20
Le Determinazioni	

Capo VI

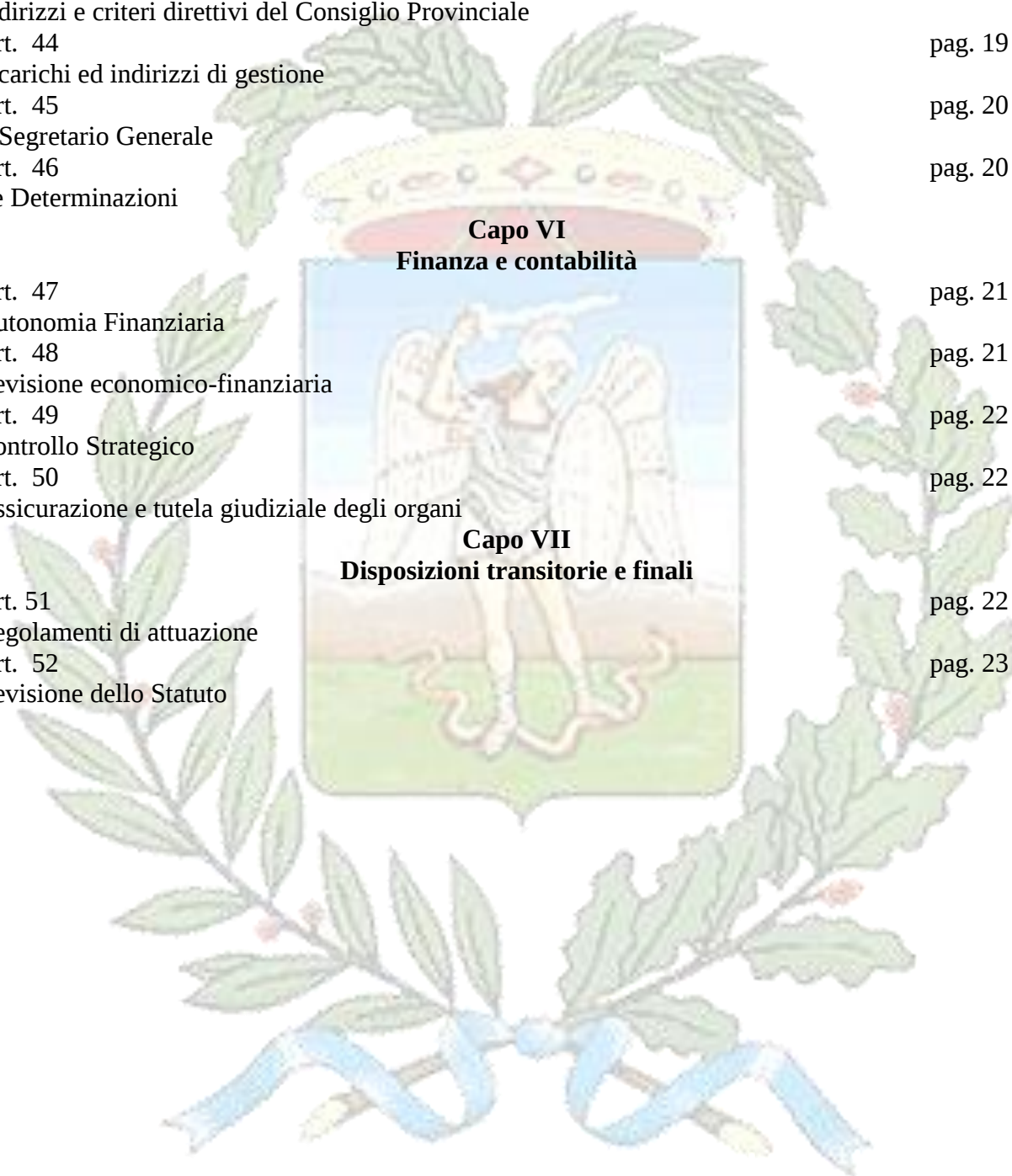
Finanza e contabilità

Art. 47	pag. 21
Autonomia Finanziaria	
Art. 48	pag. 21
Revisione economico-finanziaria	
Art. 49	pag. 22
Controllo Strategico	
Art. 50	pag. 22
Assicurazione e tutela giudiziale degli organi	

Capo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 51	pag. 22
Regolamenti di attuazione	
Art. 52	pag. 23
Revisione dello Statuto	





PROVINCIA DI FOGGIA

STATUTO

Capo I Principi generali

Art. 1 Principi fondamentali

1. La Provincia rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità provinciale e promuove lo sviluppo di tutti i cittadini comunque presenti sul suo territorio, indipendentemente dalla nazionalità, dalla razza, dal sesso, dalle opinioni politiche e dalla fede religiosa, perseguendo gli obiettivi fondamentali dell'affermazione della persona, dei valori della democrazia, della pace e del progresso. Favorisce l'uguaglianza e la pari dignità di tutti i cittadini, nella prospettiva di una società interetnica e in grado di garantire pari opportunità a tutti i suoi componenti. A tal fine la Provincia promuove e garantisce la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, degli enti locali, delle associazioni e dei movimenti alla determinazione della politica e dei programmi provinciali.
2. La Provincia di Foggia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti naturali della persona, memore del sacrificio di sangue versato dai suoi cittadini per la pace, la libertà e la democrazia, ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie (internazionali), promuove la cooperazione tra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine, la Provincia promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare della Capitanata una terra di pace.

Art. 2 Natura istituzionale e denominazione

1. La Provincia di Foggia è ente territoriale di area vasta, autonomo e intermedio tra i Comuni della Provincia di Foggia e la Regione Puglia. Negli atti ufficiali assume la denominazione di "Provincia di Foggia"
2. Essa impronta la sua attività ai principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione, a quelli dell'Unione Europea e dell'O.N.U.

Art. 3 **Obiettivi**

1. La Provincia opera per lo sviluppo del territorio della Capitanata, valorizzando la sua essenziale peculiarità di provincia-regione che, per la sua funzione naturale di crocevia tra il Nord e il Sud, per la sua estensione e la sua ricchezza territoriale, per le sue risorse umane e naturali ha un ruolo rilevante nei processi di sviluppo della Puglia e del meridione.
2. La Provincia adotta la programmazione democratica come metodo fondamentale della sua attività.
3. La Provincia:
 - a. promuove la crescita sociale, culturale e civile dei suoi abitanti anche attraverso il sostegno a iniziative proposte dalle forze culturali presenti sul territorio;
 - b. promuove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente favorisce le attività produttive; si adopera per il superamento degli squilibri settoriali e sociali esistenti nel suo territorio;
 - c. favorisce ogni intervento diretto a prevenire e a combattere sul territorio l'insorgere di fenomeni di devianza e di emarginazione, con particolare riferimento alla criminalità organizzata, alla tossicodipendenza, all'alcolismo;
 - d. riconosce negli anziani un importante patrimonio di idee, di cultura e di esperienza che va tutelato e valorizzato anche in collaborazione con gli organismi sindacali, istituzionali e culturali della terza età;
 - e. garantisce, in concorso con gli altri enti, il diritto alla salute e alla qualità della vita, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza del lavoro;
 - f. concorre con la Regione e con i Comuni alla realizzazione di servizi sociali efficaci ed efficienti, per la risoluzione dei problemi degli anziani, dei minori, dei disabili, degli invalidi e delle fasce sociali più deboli;
 - g. promuove ogni iniziativa utile a favorire la effettiva "pari opportunità" di entrambi i sessi;
 - h. opera fattivamente per l'integrazione della Capitanata nell'Unione Europea, partecipando attivamente alle associazioni di carattere nazionale ed internazionale;
 - i. salvaguarda le identità culturali, tutela le minoranze linguistiche presenti sul territorio e si impegna a conservare e sviluppare i vincoli di solidarietà con gli emigrati;
 - j. promuove, favorisce e sostiene le iniziative per l'occupazione giovanile.

Diritti di accesso

Art. 4 **Partecipazione, informazioni e trasparenza**

1. La Provincia persegue sistematicamente la partecipazione dei cittadini e delle persone, comunque residenti nel suo territorio alla propria attività di governo, ritenendola strumento irrinunciabile di affermazione della democrazia e dei valori della persona umana. Essa orienta la propria attività alla massima trasparenza, garantendo una costante e capillare pubblicizzazione dei propri programmi, delle proprie iniziative e dei propri

atti, riconoscendo alla informazione un ruolo fondamentale per l'affermazione della democrazia.

Art. 5

Diritto di iniziativa

1. I Comuni della Provincia, i cittadini singoli o associati e, comunque, le persone residenti nel territorio possono presentare istanze, petizioni o proposte di deliberazioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi provinciali.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono consentire l'identificazione del richiedente e riguardare problemi di competenza della Provincia di Foggia. Esse sono rivolte al Presidente della Provincia che sulle stesse si pronuncia entro sessanta giorni.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione - per la quale farà fede la data del timbro postale - e previa istruttoria da parte degli uffici provinciali, le istanze, le petizioni e le proposte saranno sottoposte all'esame dell'organo dell'amministrazione cui compete la materia oggetto dell'istanza, della petizione o della proposta.
4. Entro lo stesso termine, per le materie di competenza consiliare, l'istanza, la petizione o la proposta sono sottoposte all'esame del Consiglio se sottoscritte da almeno 1.000 cittadini o avanzate da 3 Consigli Comunali o dal Consiglio comunale di un Comune di almeno 30.000 abitanti o dalla competente Commissione Consiliare, se sottoscritte da un numero inferiore di cittadini o di Consigli Comunali.
5. L'organo interessato ha l'obbligo di pronunciarsi sull'istanza, la petizione o la proposta dichiarandone preventivamente l'ammissibilità o l'inammissibilità sulla base dei criteri di cui al 1 comma del presente articolo. Quando la richiesta sia giudicata ammissibile, l'organo competente può rigettarla o accoglierla indicando, in questo caso, tempi e procedure per l'adozione dei successivi atti necessari per l'attuazione degli interventi di cui all'istanza, petizione o proposta. Gli interventi predetti vanno comunque promossi entro un anno dalla data in cui l'istanza, petizione o proposta è stata presentata.
6. Le determinazioni dell'Organo competente sono comunicate ai proponenti direttamente.

Art. 6

Rapporti con le libere forme associative dei cittadini

1. La partecipazione dei cittadini e delle persone comunque residenti nel territorio provinciale all'attività e alle scelte dell'Amministrazione è garantita anche attraverso l'incoraggiamento e la valorizzazione delle libere forme associative.

Art. 7

Commissione provinciale per le pari opportunità

1. Il Consiglio provinciale istituisce, con le modalità stabilite da apposito Regolamento, la Commissione provinciale per le pari opportunità, con lo scopo di creare le condizioni per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne nel mondo del lavoro e della scuola. La Commissione dura in carica per tutto il periodo del mandato del Consiglio, che l'ha nominata, e opera fino alla sua sostituzione.

Art. 8

Consultazioni

1. L'Amministrazione Provinciale riconosce nella consultazione delle altre autonomie locali, delle categorie economiche e produttive uno strumento essenziale di orientamento e di discussione democratica dei propri programmi.
2. La Consultazione collettiva viene attuata attraverso il "forum" secondo le modalità nel regolamento.
3. La Provincia consulta direttamente e collettivamente i cittadini per conoscere gli orientamenti e i giudizi su questioni di interesse generale, che riguardano sia l'intero territorio sia parte di esso. I forum dei cittadini vengono promossi dal Presidente della Provincia, sia su propria iniziativa che su richiesta della metà dei Consiglieri Provinciali.

Art. 9

Referendum consultivi

1. La Provincia riconosce nel Referendum la verifica della volontà generale su problemi che riguardano interessi fondamentali della comunità provinciale, in particolare proposte di passaggio di Comuni della Provincia di Foggia ad altra provincia o di delimitazione di aree metropolitane, che mutino i confini della Provincia, o di localizzazione, sul territorio provinciale, di impianti industriali che presentano un alto rischio ambientale.
2. Sono ammessi solo Referendum consultivi.
3. Il Referendum può essere promosso:
 - a) dal Consiglio Provinciale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
 - b) da uno o più Consigli comunali che rappresentino almeno il 5% della popolazione provinciale;
 - c) da non meno di 10.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia.
4. Il Referendum deve, comunque, riguardare atti generali di competenza del Consiglio Provinciale. Sono esclusi dalla potestà referendaria:
 - a) lo Statuto e i Regolamenti Provinciali;
 - b) i provvedimenti di nomina, di elezione e di designazione;
 - c) i bilanci preventivi e consuntivi annuali e pluriennali;
 - d) l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
 - e) gli atti politici o di indirizzo che non abbiano effetti amministrativi diretti sui cittadini.
5. Le modalità di presentazione del quesito o dei quesiti, della raccolta delle firme, le procedure e i termini sono disciplinati, secondo i principi dello Statuto, dal Regolamento.
6. La proposta di Referendum è sottoposta al giudizio di ammissibilità, anche preventivo, all'Assemblea dei Sindaci.
7. Il quesito da sottoporre all'elettore deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
8. Il Referendum è indetto dal Presidente della Provincia con proprio decreto, una volta dichiarata l'ammissibilità.
9. Il Referendum è effettuato anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con

esclusione delle tornate elettorali provinciali e comunali, una sola volta all'anno, in un giorno compreso tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

10. Il Referendum è valido se vi partecipa la metà dei cittadini aventi diritto di voto.
11. La proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
12. Il Consiglio Provinciale adotta, entro due mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, le determinazioni conseguenti.

Art. 10 **Azione popolare**

1. Ciascun elettore della provincia di Foggia può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano alla Provincia.

Art. 11 **Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti finali, che concludono il procedimento dell'Amministrazione Provinciale, sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per legge o che contengono dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Gli atti deliberativi e le determinazioni dirigenziali, all'atto della pubblicazione, vengono trasmessi ai Consiglieri provinciali ed ai Sindaci della Provincia tramite posta elettronica.
- 3.

Art. 12 **Diritto di accesso, iter dei procedimenti**

1. Tutti i cittadini singoli o associati, nonché le persone, comunque residenti nel territorio provinciale, hanno il diritto di accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente per assumere tutte le informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione e possono richiederne copia. Le procedure per garantire il diritto di accesso sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 13 **Difensore civico**

1. La Provincia, al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, può istituire il Difensore Civico col compito di vigilare sull'osservanza dei criteri di trasparenza, partecipazione ed efficienza dell'attività amministrativa.
2. Egli provvede d'ufficio, o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale, delle aziende speciali e delle istituzioni da essa dipendenti. Egli provvede altresì di ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche

- presso gli uffici di amministrazioni comunali, le quali, per propria autonoma determinazione statutaria, abbiano espressamente previsto la possibilità di avvalersi del Difensore Civico istituito presso l'Amministrazione Provinciale.
3. Il Difensore Civico provinciale esercita il potere di controllo sulle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci, secondo quanto stabilito dalle leggi.
 4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale sulla base di una rosa di candidati presentati anche dalle libere associazioni e movimenti dei cittadini facenti parte dell'albo di cui all'art. 6.
 5. Il Difensore Civico deve essere elettore di un Comune della Provincia e scelto fra i cittadini che godono dei diritti civili e politici. Esso deve essere persona dotata di preparazione, esperienza, autonomia, probità e competenza giuridico-amministrativa, tali da garantire l'idoneità a svolgere i compiti assegnati al suo Ufficio.
 6. Sono incompatibili con la carica di difensore civico i parlamentari europei o nazionale, i titolari di cariche elettive in Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali o in loro enti strumentali o in circoscrizioni, i dirigenti di organizzazioni politiche, sindacali, di associazioni di categoria e chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato che costituisca oggetto di rapporti giuridici o finanziari con l'Amministrazione Provinciale.
 7. Il Difensore Civico dura in carica 4 anni e non può essere riconfermato.
 8. Il Difensore Civico ha la sede presso l'Amministrazione Provinciale. L'organico del suo ufficio è stabilito dalla dotazione organica della Provincia. Il Difensore Civico dispone, altresì, del Servizio Informazione dell'Ente per la trasmissione di informazioni all'esterno.
 9. L'effettiva entrata in carica del Difensore Civico è, in ogni caso, subordinata alla sottoscrizione da parte sua dell'impegno a non presentare la propria candidatura alle elezioni per la Camera dei Deputati, per il Senato, per il Consiglio Regionale, per il Consiglio Provinciale e per quello del Comune Capoluogo sino a quando non sia trascorso almeno un anno dalla cessazione della carica stessa; l'eventuale presentazione di candidatura comporta l'automatica ed immediata decadenza dalla carica di Difensore Civico, se in corso, ed esclude la possibilità di una nuova nomina.
 10. Il Regolamento apposito disciplinerà i compiti, i modi delle elezioni, i requisiti soggettivi per la nomina i presupposti ed il procedimento per la decadenza e per la revoca.
 11. Svolge l'incarico a titolo gratuito .E' consentito solo il rimborso delle spese documentate.

Capo II Compiti

Art. 14 Funzioni

1. La Provincia di Foggia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Puglia, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Sono funzioni fondamentali della Provincia, quale ente con funzioni di area vasta, le seguenti:
 - a)-pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
 - b)-pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché

- costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c)-programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
 - d)-raccolta ed elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
 - e)-gestione dell'edilizia scolastica;
 - f)-controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
3. Le funzioni fondamentali sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;
 4. La provincia può, altresì, anche d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, lo Stato e la regione, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 2, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 15 **Attività di coordinamento**

1. Nel contesto delle proprie funzioni la Provincia, in collaborazione con i Comuni e con le Unioni dei Comuni sulla base di programmi fatti propri, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
2. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso l'accordo di programma e le altre forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 16 **Servizi**

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale, con le modalità previste dalla legge.
2. Per migliorare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi gestiti dalla Provincia direttamente o secondo le modalità indicate nei commi precedenti, viene istituita la Conferenza Permanente dei Servizi Provinciali, che si riunisce ordinariamente una volta all'anno per analizzare lo stato dei servizi e formulare proposte per il miglioramento della loro efficienza ed efficacia.
3. Il funzionamento della Conferenza è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 17 **Aziende speciali ed istruzioni**

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale della Provincia dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Provinciale.

2. L'Istituzione è organismo strumentale della Provincia per l'esercizio di servizi sociali e culturali, dotato di autonomia gestionale.
3. Gli organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le minoranze devono obbligatoriamente essere rappresentate nei Consigli di Amministrazione;
4. L'Azienda e l'Istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati oltre che dalle norme del presente statuto, dalle specifiche disposizioni dei regolamenti istitutivi.
6. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto, approvato dal Consiglio Provinciale, e da regolamenti approvati dalle stesse aziende speciali.

Art. 18 Convenzioni

1. La Provincia può stipulare apposite convenzioni con i Comuni, le Unioni dei Comuni ed altre Province al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti che partecipano all'accordo, ovvero la delega di funzioni a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 19 Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento di cui la Provincia abbia competenza primaria o prevalente, e che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Amministrazioni Statali o altri soggetti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici, la Provincia si avvale ordinariamente di accordi di programma, promossi dal Presidente.
2. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. Ottenuto il consenso unanime di tali amministrazioni attraverso la sottoscrizione dell'accordo, il Presidente approva l'accordo con proprio decreto.
3. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere; tale dichiarazione cessa la sua efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
4. Il ricorso all'accordo di programma viene proposto dall'amministrazione Provinciale anche per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento di competenza regionale e statale in cui essa abbia interesse.

Capo III

Organizzazione

Art. 20 **Territorio**

1. La Provincia di Foggia comprende il territorio dei seguenti comuni: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Cerignola, Chieuti, Deliceto, Faeto, Foggia, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia,, Mattinata, Monteleone di Puglia, Monte S. Angelo, Motta Montecorvino, Ortona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, Sant'Agata di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, San Severo, San Nicandro Garganico, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Troia, Vico del Gargano, Vieste, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta.
2. Essa ha per capoluogo e per sede amministrativa la Città di Foggia.

Art. 21 **Gonfalone**

1. Il gonfalone della Provincia è un drappo azzurro di un metro per due, merlato con frangia dorata nella parte inferiore.
2. Esso è caricato al centro dallo stemma della Provincia, coronato dall'iscrizione centrata "Provincia di Foggia" e circondato, nella parte inferiore, da due rami, uno di alloro e uno di quercia, al naturale, legati alla base da un nastro celeste.
3. La partecipazione del Gonfalone della Provincia a manifestazioni e la sua esposizione, nonché l'esposizione della Bandiera nazionale e di quella dell'U.E. nella sede della Provincia e nelle sedi dei Circondari sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 22 **Stemma**

1. Lo Stemma della Provincia di Foggia è costituito da uno scudo a forma sannitica moderna. Esso riporta l'Arcangelo Michele, che impugna una spada con la mano destra e uno scudo sul braccio sinistro, nell'atto di schiacciare il serpente col piede sinistro, in campo di cielo d'azzurro, con monti e pianura entrambi al naturale.
2. Lo stemma è sovrastato da una corona, formata da un cerchio d'oro gemmato, con le cordature lisce ai margini, racchiudente due rami, uno di alloro e uno di quercia al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ridecussati all'infuori.
3. L'utilizzazione dello stemma è riservata esclusivamente alla Provincia, che può consentirne l'uso in pubbliche manifestazioni di interesse generale ad altri soggetti attraverso la concessione formale del patrocinio morale da parte del Presidente della

Provincia.

4. La Provincia ha un proprio sigillo recante lo stemma.
5. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia da portare a tracolla, di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e quello della Provincia.

Art. 23

Organi

1. Sono organi della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.

Art. 24

Elezione, composizione e durata del Consiglio provinciale

1. La durata in carico del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. L'elezione, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono stabilite dalla legge.
3. Il consigliere provinciale decade dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio; la decadenza è pronunciata dal Consiglio secondo le norme previste per la dichiarazione di incompatibilità, garantendo in fase dibattimentale il diritto del consigliere di far valere le cause giustificative.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata la delibera relativa.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere immediatamente assunte al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
6. Restano a carico della Provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri provvidenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico, per il Presidente della Provincia e per i componenti dell'Assemblea dei Sindaci e del Consiglio Provinciale
7. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, adotta gli atti urgenti ed improrogabili.
8. In caso di rinnovo o di scioglimento del Consiglio, i consiglieri eletti negli incarichi esterni restano in regime di prorogato fino alla loro sostituzione.

Art. 25

I Consiglieri - Commissioni

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità provinciale ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato; le loro prerogative e diritti sono disciplinati dalla legge dallo Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale. Hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio provinciale.
2. I consiglieri hanno potere di indirizzo e di controllo sull'attività degli uffici e dei servizi

dell'ente. Lo esercitano in forma collegiale attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni, che sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consigliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.

3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere, senza particolari formalità né onere alcuno, dagli uffici provinciali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni ai fini dell'espletamento del mandato.
4. Il numero delle commissioni permanenti non può essere superiore a quattro.
5. E' possibile costituire commissioni speciali temporanee per individuate finalità.

Art. 26

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Il regolamento deve garantire alle minoranze l'effettivo esercizio delle funzioni di controllo o di garanzia, anche attraverso il diritto di accesso alle informazioni, sulle attività e le iniziative della Provincia e i suoi enti strumentali.
2. Alle minoranze spetta la presidenza delle commissioni consiliari di controllo o di garanzia.
3. Spetta alle minoranze, secondo le modalità indicate dal regolamento, la nomina, quando di competenza consiliare, di loro componenti.
4. Spetta altresì alle minoranze la indicazione, quando la nomina ovvero la designazione è di competenza del Presidente, di loro componenti.

Art. 27

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. E' presieduta dal Presidente della Provincia.
2. L'assemblea procede innanzitutto alla convalida degli eletti.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Presidente della Provincia, la eventuale costituzione dei gruppi consiliari e la discussione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La formula del giuramento è la seguente: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento della Provincia e di agire per il bene di tutti i cittadini".
5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un terzo dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni di cui è stata richiesta la discussione.
6. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento approvato a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 28

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Provinciale è presieduto dal Presidente della Provincia ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenze esclusive in particolare sui seguenti atti fondamentali:
 - a. proposta di Statuto dell'ente, Regolamenti ed ogni altro atto previsto per legge;
 - b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c. le convenzioni fra province e fra Provincia e Comuni, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d. approvazione del documento unico di programmazione (DUP);
 - e. l'istituzione e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f. l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la concessione dei pubblici servizi, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
 - k. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l. gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, del segretario generale o di altri dirigenti;
 - m. la definizione degli indirizzi per la designazione e per la nomina dei rappresentanti della Provincia presso enti; la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, ad esso espressamente riservati dalla legge. A rappresentare l'Amministrazione Provinciale negli organismi di cui sopra saranno designati - salvo i casi di incompatibilità o eventuali deroghe - i Consiglieri Provinciali.
3. Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Consiglio approva direttive generali e mozioni, anche in occasione dell'adozione del bilancio e può impegnare il Presidente a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
4. Il Consiglio verifica e controlla l'attuazione delle linee strategiche contenute nel DUP mediante verifica del raggiungimento degli indicatori strategici contenuti nel documento.

Art. 29

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o

delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

- a) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - b) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - c) non può presiedere le adunanze di Consiglio convocate per la discussione di fatti riguardanti la sua persona. Tali adunanze sono presiedute dal Vice Presidente e in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano;
 - d) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
2. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:
- a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative e l'eventuale istituzione di organismi collegiali per l'esame di questioni di comune competenza, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
 - b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
 - c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
 - d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
 - e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero in prima applicazione dall'approvazione dello Statuto da parte dell'Assemblea dei Sindaci;
 - f) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge.;
 - g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario provinciale, istruisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
 - h) indice i referendum provinciali;
3. In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente statuto, l'espressione <<giunta provinciale>> e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a meno che il presente statuto non disponga diversamente.
4. Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio Provinciale atti che rientrano nella propria competenza.
5. Il Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale, assume i propri atti nella forma di deliberazione, che viene pubblicata all'Albo pretorio digitale dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio provinciale
6. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Presidente della Provincia possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nel deliberato.
7. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
9. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 30 **Linee programmatiche dell'azione di governo**

1. Il Presidente della Provincia sulla base del suo programma elettorale, definisce e predispone il documento preliminare delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le illustra al Consiglio entro trenta giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa è messo a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio.
3. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso il dibattito consiliare con la formulazione da parte dei consiglieri di indicazioni, emendamenti, integrazioni che sono raccolti dal Presidente della Provincia ed eventualmente utilizzati per la stesura del documento definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio entro e non oltre quindici giorni dalla discussione del documento preliminare.
4. La stessa procedura è osservata alla fine del secondo esercizio del mandato nel caso si renda necessario adeguare o verificare l'attuazione delle linee programmatiche.
5. Il documento definitivo delle linee programmatiche dell'azione di governo è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con unica votazione per appello nominale.
6. Il documento approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e il riferimento principale per la formulazione degli atti fondamentali del Consiglio di cui al precedente articolo 28 ed è il riferimento principale per l'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio.
7. Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, il documento delle linee programmatiche dell'azione di governo può essere sottoposto a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento del consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Art. 31 **Adunanze del Consiglio**

1. Le sedute del Consiglio Provinciale sono pubbliche, fatta eccezione per i casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico, o per motivi di ordine pubblico o per la riservatezza della sfera privata delle persone.
2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso. Nel computo del numero dei componenti necessari per la validità delle sedute non si considera il Presidente della Provincia.
3. Le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo che la legge non disponga diversamente. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

4. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice: risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.
6. Ogni proposta sottoposta all'esame del Consiglio, corredata dei pareri dei dirigenti a norma di legge, deve essere depositata nei modi previsti dal regolamento.
7. I verbali delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio sono redatti a cura del Segretario che li sottoscrive con il Presidente della seduta.

Art. 32 **Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio Provinciale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, temporanee, speciali e di quella straordinaria.
2. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, in armonia con lo statuto e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari prevede in particolare:
 - a. i termini e le modalità di convocazione del consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione;
 - b. le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
 - c. la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo;
 - d. le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati;
 - e. le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.
4. Nel bilancio annuale della Provincia devono essere previste le risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio e dei Gruppi consiliari.
5. Il regolamento del Consiglio disciplina la gestione e le modalità d'uso dei beni assegnati al Consiglio ed ai gruppi Consiliari.

Art. 33 **Pubblicità della situazione patrimoniale del Presidente della Provincia, dei Consiglieri provinciali e dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci**

1. Il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali ed i componenti dell'Assemblea dei Sindaci sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale secondo le disposizioni di legge entro tre mesi dalla assunzione della carica.
2. Nel mese di settembre di ogni anno, il Presidente della Provincia i Consiglieri provinciali e i componenti dell'Assemblea dei Sindaci sono tenuti a depositare presso la segreteria generale un'attestazione sulle eventuali variazioni intervenute nella situazione patrimoniale e copia della dichiarazione dei redditi.
3. La segreteria generale predispone moduli per le dichiarazioni di cui sopra che sono pubblicate annualmente assieme alle situazioni patrimoniali.

Art. 34
Gruppi Consiliari - Conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri provinciali sono costituiti in gruppi consiliari, la cui composizione è determinata dall'appartenenza alla lista di elezione.
2. Qualora i consiglieri intendano costituire gruppi diversi dalle liste elettorali di provenienza dovranno formalizzarne la composizione soggettiva, dandone comunicazione al Presidente.
3. I gruppi hanno diritto all'assegnazione di una sede propria e ai mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni.
4. Ogni gruppo è presieduto da un capogruppo che lo rappresenta.
5. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente, con il compito di programmare ed organizzare i lavori del consiglio. Essa svolge le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 35
Commissioni Consiliari Permanenti

1. Ai fini del processo di programmazione e delle altre funzioni di legge, il Consiglio Provinciale si organizza massimo in quattro Commissioni Consiliari Permanenti di lavoro con funzioni di proposta e di controllo.
2. I Capigruppo possono partecipare, anche delegando appositamente in loro vece un altro Consigliere appartenente al proprio gruppo, alle riunioni di tutte le Commissioni Consiliari, venendo considerati a tutti gli effetti membri delle stesse ad esclusione del diritto di voto.
3. Con deliberazione del Consiglio Provinciale, approvata a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati, possono essere istituite, su materie di interesse provinciale commissioni speciali, commissioni di indagine o di inchiesta e commissioni consultive. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento consiliare.

Art. 36
Commissione di Controllo e Garanzia

1. Il Consiglio Provinciale istituisce la Commissione di controllo e garanzia allo scopo di valutare la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti in sede di attuazione dei programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico.
2. La Commissione di Controllo e Garanzia è composta in proporzione alla consistenza numerica delle forze politiche rappresentate in Consiglio Provinciale. Il numero dei suoi membri è determinato in modo da garantire in ogni caso la presenza di tutti i gruppi consiliari.
3. Il Presidente della Commissione di Controllo e Garanzia viene eletto dai componenti della Commissione stessa tra i membri delle minoranze con voto palese.
4. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento della Commissione di Controllo e Garanzia.

Art. 37 **Il Presidente della Provincia**

1. Il Presidente della Provincia rappresenta legalmente la Provincia ed è responsabile dell'amministrazione dell'ente. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi provinciali e ne coordina l'attività. Esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. Segno distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con impressi gli stemmi della Repubblica e della Provincia.
2. Convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci fissandone l'ordine del giorno; assicura la rispondenza dell'attività di tutti gli organi della Provincia agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
3. Il Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso Enti.
4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
5. Il Presidente della Provincia nomina il Segretario Provinciale ed eventualmente il Direttore Generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
6. Il Presidente della Provincia indice i referendum, promuove conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
7. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia;
8. Informa puntualmente l'Assemblea dei Sindaci circa le attività della Provincia, con particolare riferimento all'attuazione del programma relativo ai lavori pubblici.

Art. 38 **Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente della Provincia tra i consiglieri provinciali e lo sostituisce in caso di impedimento, nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

Art. 39 **Consiglieri delegati**

1. Il Presidente della Provincia può altresì assegnare deleghe a consiglieri provinciali nel rispetto dei principi di collegialità;
2. Le deleghe sono conferite con decreto presidenziale nel quale sono indicate: le materie oggetto della delega, l'onere di relazionare ove si prospettino esigenze di adozione di atti presidenziali o consiliari, il tempo di validità delle deleghe.
3. I consiglieri titolari di deleghe hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di delibere nelle rispettive materie oggetto di delega.

Art. 40
Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e dai Sindaci dei Comuni della Provincia di Foggia.
2. L'Assemblea ha le seguenti competenze, ai sensi della legge n.56 del 7.4.2014, art.1, comma 55:
 - a)-approva lo Statuto e le relative modifiche su proposta del Consiglio Provinciale;
 - b)-esprime parere sugli schemi di bilancio;
 - c)-ha poteri propositivi, consultivi e di controllo;
 - d)- approva il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea stessa.
3. Le deliberazioni sono adottate con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni della Provincia e la maggioranza della popolazione complessiva residente.
4. Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti (trentuno).
5. Il funzionamento dell'Assemblea è regolato da un regolamento adottato dal Consiglio Provinciale.
6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi previa convocazione del Presidente della Provincia.

Capo IV
Deliberazioni

Art. 41
Deliberazioni

1. Il Consiglio, nelle materie di competenza, esprime le proprie determinazioni mediante deliberazioni adottate sulla base di proposte opportunamente istruite dai responsabili dei servizi e degli uffici provinciali.
2. L'iniziativa delle proposte spetta al Presidente della Provincia, ai Consiglieri, nonché ai cittadini ed agli altri enti territoriali secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto.
3. Ogni proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio deve essere corredata del parere di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente espressi dai responsabili del servizio interessato e della ragioneria.
4. Tutte le deliberazioni sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio Provinciale Online e sono depositate alla Segreteria Generale.

Capo V
Uffici e personale

Art. 42
Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

1. L'organizzazione degli Uffici e dei servizi, la dotazione organica le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati con uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge,

- dello Statuto e nel rispetto delle norme dei CCNL del personale degli Enti Locali.
2. I regolamenti, di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, sono adottati dal Presidente della Provincia, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Provinciale.
 3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde ai principi di professionalità e responsabilità.
 4. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
 5. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze dell'esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dalla Provincia ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.
 6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti, attinenti per materia, prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.
 7. Negli stessi regolamenti sono previste anche le forme di coordinamento dell'attività degli uffici e sono disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, con l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente.

Art. 43

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui il Presidente uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nell'esercizio di tale attribuzione, il Consiglio Provinciale provvede a definire le linee essenziali di organizzazione dell'Ente e i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e dell'attuazione del programma politico-amministrativo.

Art. 44

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta ai dirigenti, ai quali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo approvati dal Consiglio Provinciale.
2. Il Presidente della Provincia definisce ed attribuisce, con provvedimento motivato, gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi con le modalità previste dal relativo regolamento sull'ordinamento.
3. Gli incarichi sono conferiti a personale con qualifica dirigenziale secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell'amministrazione.
4. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti sia al di fuori della

- dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
5. La definizione e l'attribuzione degli incarichi di collaborazione esterna spettano al Presidente che, sulla base delle linee programmatiche di governo dell'amministrazione ovvero in relazione al conseguimento di obiettivi previsti in piani e programmi annuali o pluriennali, sceglie con criteri fiduciari i collaboratori esterni.
 6. In caso di inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti, di competenza dei dirigenti o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Presidente della Provincia assegna un termine per l'adempimento. Decorso inutilmente il quale nomina un "commissario ad acta", nella persona di altro dirigente, ove l'inerzia permanga ulteriormente, salvo l'adozione dei provvedimenti sanzionatori del caso nonché la facoltà di revocare l'incarico ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 45 **Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale svolge funzioni di collaborazione, assistenza e consulenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. A tal fine egli redige pareri scritti e orali e, su richiesta, appone il visto di conformità sui singoli atti amministrativi.
2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci e cura la stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.
3. Il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia. Formula inoltre proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Presidente su ogni situazione di irregolarità, omissione e disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
4. Nel caso di istituzione della figura del Direttore Generale, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.
5. La Provincia ha un vice segretario che svolge funzioni vicarie del segretario generale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 46 **Le Determinazioni**

1. Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre norme assumono la denominazione di "determinazioni".
2. Le determinazioni hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
3. Le determinazioni, entro tre giorni dalla loro adozione, sono pubblicate all'albo Pretorio per quindici giorni e depositate in copia presso la segreteria generale.

Capo VI

Finanza e contabilità

Art. 47

Autonomia Finanziaria

1. La Provincia ha autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica.
2. La Provincia ha potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi di competenza.
La Provincia garantisce il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti, come disciplinato nel Regolamento. Nell'adozione delle disposizioni tributarie, la Provincia applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.
Entro il 31 di dicembre di ciascun anno, o nel diverso termine previsto dalla legge, il Consiglio Provinciale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
3. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario il Presidente approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni ai cittadini ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale oltre che il personale necessario per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
4. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica e aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
5. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
6. Il Presidente entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

Art. 48

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del bilancio provinciale è effettuata dal Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri, nominati in seguito ad estrazione, presso la Prefettura di Foggia, dall'Albo regionale dei revisori dei Conti degli Enti locali.
2. I componenti del Collegio devono non essere parenti né affini entro il quarto grado del Presidente della Provincia, dei componenti del Consiglio e dell'Assemblea dei Sindaci.
3. Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta

di deliberazione del conto consuntivo.

4. Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i Revisori dei conti hanno accesso a tutti gli uffici provinciali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto di ottenere direttamente dagli stessi copia di atti e di documenti.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio, ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, specificando i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.

Art. 49 **Controllo Strategico**

1. E' istituito il controllo strategico finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici.
2. Le metodologie del controllo strategico sono definite in un regolamento adottato con decreto presidenziale.

Art. 50 **Assicurazione e tutela giudiziale degli organi**

1. Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali, unitamente al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ed ai dirigenti, vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni, nel rispetto dell'art.3, comma 59, della legge 24.12.2007, n.244.;
2. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Presidente della Provincia, di un consigliere, ovvero del segretario generale o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Capo VII **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 51 **Regolamenti di attuazione**

1. Il Consiglio Provinciale provvede ad emanare tutti i regolamenti di attuazione previsti dallo Statuto e ad adeguare quelli esistenti, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. Fatte salve le norme di legge, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente Statuto.

Art. 52
Revisione dello Statuto

La revisione e le modifiche dello Statuto seguono lo stesso procedimento dell'approvazione prevista dalla legge.

\$\$\$

Approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 16/12/ 2014

Il Segretario Generale
-Dott. Filippo Re-

Avv. Francesco Miglio Presidente della Provincia